

Verifiche ispettive in materia di contabilità regolatoria e di investimenti dichiarati da imprese di distribuzione di energia elettrica ai fini dell'approvazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e successivi.

1. Oggetto e ambito delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive hanno l'obiettivo di accertare la correttezza delle modalità con cui le imprese redigono la contabilità regolatoria nonché, con riferimento agli investimenti annualmente dichiarati dalle stesse imprese agli Uffici dell'Autorità a fini tariffari a partire dal 2012:

- la conformità alle disposizioni di cui al TIU e al TIUC delle modalità seguite dalle imprese nella compilazione dei conti annuali separati;
- che gli investimenti effettuati siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e siano realizzati secondo criteri di economicità;
- la coerenza tra la movimentazione delle immobilizzazioni comunicata ai fini della contabilità regolatoria (unbundling) redatta ai sensi del TIU e del TIUC e quella comunicata in sede di raccolta dati ai fini delle determinazioni tariffarie di competenza dell'Autorità, nonché con quella risultante dai bilanci certificati, con riferimento agli anni tariffari dal 2012 al 2016;
- che sia corretta l'imputazione degli incrementi patrimoniali alle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- che le contribuzioni eventualmente ricevute siano state correttamente dichiarate;
- che gli investimenti che hanno beneficiato della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale rispettino i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso al suddetto beneficio;
- ogni elemento ritenuto utile dagli ispettori al fine di accertare la correttezza delle informazioni trasmesse all'Autorità.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi;
- di eventuali sopralluoghi presso gli impianti dell'impresa di distribuzione, con rilievo, anche fotografico, dei componenti e dei materiali installati, specie con riferimento alle realizzazioni valorizzate nelle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e successivi.

L'impresa dovrà, pertanto, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi, nonché estratta della contabilità analitica e/o industriale ove predisposta.

Inoltre, ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva, il soggetto interessato dovrà rendere disponibile anche la documentazione tecnica ed extra-contabile (lettere commerciali, fax, e-mail, contratti, documenti progettuali e di cantiere ecc.) ritenuta utile dagli ispettori.